

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO PROPRIETÀ *VETROBALSAMO* - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3016/02 DEL 30/5/02.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione dell'Ufficio Legale e di Alta Consulenza che, insieme ai relativi allegati, costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di procedere alla retrocessione a *Vetrobalsamo S.p.A.* delle aree di cui ai decreti di occupazione d'urgenza menzionati nella relazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; (reg. n. 2002/1951);
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

Il Consiglio di Stato IV Sezione ha emesso la sentenza (n. 3016/02) sulla causa *Vetrobalsamo S.p.A.* contro Comune di Sesto San Giovanni ed altri.

Per avere un quadro esatto dell'intricata ed annosa materia, occorre ricostruire passo per passo l'iter cronologico dell'intera vicenda.

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della L.R. 30/94 il Comune di Sesto San Giovanni ha chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un accordo di programma ai sensi della L.R. 14/93 per la riqualificazione e il recupero di alcune aree industriali, ricorrendo le condizioni di cui alle leggi regionali citate e dell'art. 27 della L. 142/90. Tra i comparti interessati vi è quello occupato dagli insediamenti dismessi della *Cimimontubi*

S.p.A.: dette aree sono state oggetto della variante generale del P.R.G. adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/11/94.

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 13/11/95 è stata approvata la convenzione preliminare con la *Cimimontubi S.p.A.*, stipulata il successivo 14/11/95 e registrata presso l'Ufficio del Registro di Monza il 4/12/95. Essa riguarda le seguenti aree come identificata nel N.C.E.U. Foglio 29 mapp. 2; 4; 5; 7; 8; 9; 12; 27; 37; 47; 49; 52; 55; 57; 58; 60; 61; 123; 126; 127; 150; 163; 169.

3. Nel frattempo, con atto di vendita a rogito Notaio Dott. Cesare Bignami di Milano del 4/12/95, *Cimimontubi S.p.A.* ha trasferito a *Vetrobalsamo S.p.A.* alcune aree ed immobili oggetto della sopraccitata convenzione preliminare, come identificate nel N.C.E.U. foglio 29 mapp. 12p; 47; 49p; 52; 55; 126; 127.

4. Con deliberazione n. VI/6592 del 22.12.1995 la Giunta Regionale ha dato avvio alla promozione dell'accordo di programma ai sensi della L.R. n. 14/93 e della L. 142/90, delegando l'Assessore competente per materia, in attuazione anche della deliberazione del Consiglio Regionale n. V/1419 di approvazione del programma *Resider II*.

Successivamente, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50447 del 22/1/96 è stato costituito il comitato per l'accordo di programma ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14/93; con deliberazione n. VI/2197 del 2/12/96 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi di accordo di programma unitamente al connesso piano attuativo e alla convenzione stipulata con i proprietari aderenti.

5. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 217 del 20/12/96, ha ratificato l'ipotesi di accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90, in quanto comportante variante al P.R.G. vigente.

6. Con decreto n. 051674 del 20/2/97 pubblicato sul B.U.R.L., S.O. n. 12 del 17/3/97 il Presidente della Giunta Regionale ha infine approvato l'accordo di programma.

7. Tuttavia, in data 10/5/97 *Vetrobalsamo S.p.A.* ha notificato un ricorso al TAR della Lombardia (R.G. n. 2758/97) inteso ad ottenere l'annullamento del predetto accordo di programma.

8. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19/5/97 è stata approvata la convenzione di piano attuativo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/94 con la *Cimimontubi S.p.A.*; nel contempo, il Direttore Generale per la Tutela Ambientale della Regione Lombardia ha approvato con decreto n. 2594 del 25/6/97 il piano di bonifica relativo al progetto di recupero ambientale dell'area *Cimimontubi S.p.A. (ex Breda)*, in ottemperanza all'art. 5.5 dell'accordo di programma;

9. Con deliberazione della Giunta Regionale n. VI/31804 del 17/10/97 il progetto di bonifica è stato ammesso ai contributi del programma *Resider II*.

10. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/3/98 è stata approvata una convenzione integrativa per l'esecuzione del piano attuativo oggetto dell'accordo di programma, stipulata il 27/3/98 a rogito Notaio Dott. Fabiano rep. n. 14378.

11. Con atto a rogito Notaio Dott. Fabiano rep. n. 47090 del 28/3/98 è stata affidata a *Cimimontubi S.p.A.* e *Fintecna S.p.A.* in liquidazione la concessione del servizio di bonifica e recupero ambientale di parte dell'area dello stabilimento siderurgico ex *Breda* in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 24/3/98.

12. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 291 del 15/4/98 e con deliberazione della Giunta Regionale n. VI/35166 del 20/3/98 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al più volte citato accordo di programma e alla convenzione ex art. 5 della L.R. 30/94;

13. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 474 del 25/7/00 è stato approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione (strade), concernente fra le altre anche le porzioni di aree oggetto dell'accordo di programma nel frattempo trasferite da *Cimimontubi S.p.A.* in proprietà a *Vetrobalsamo S.p.A.* con il menzionato atto di vendita del 4/12/95.

14. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 572 del 31/10/00 è stato approvato l'affidamento in concessione a *Fintecna S.p.A.* e *Cimimontubi S.p.A.* del servizio di bonifica e recupero ambientale con disciplinare di concessione rep. n. 49400 a rogito del Segretario Generale del Comune.

15. Con deliberazione di Giunta Regionale n. VII/2445 del 1/12/00 è stato prorogato l'accordo di programma fissandone la scadenza per il 9/12/02.

16. In esecuzione dei predetti atti, in data 4/1/01 il Direttore del Settore Ambiente ha emanato il decreto di occupazione d'urgenza per la realizzazione delle opere pubbliche sulla porzione di area di proprietà *Vetrobalsamo S.p.A.*, notificato il 19/1/01. In pari data è stato altresì notificato l'avviso di immissione in possesso a favore di *Cimimontubi S.p.A.* e *Fintecna S.p.A.*.

17. Tuttavia, *Vetrobalsamo S.p.A.* ha notificato in data 6/2/01 un ricorso al TAR della Lombardia (R.G. n. 437/01) inteso ad ottenere l'annullamento del decreto di occupazione d'urgenza del 4/1/01 unitamente alla delibera della Giunta Comunale n. 572 del 31/10/00, nonché alla convenzione tra *Cimimontubi S.p.A.* e il Comune del 27/3/98 rep. 14378/Notaio Fabiano, chiedendo altresì il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 7 L. 205/00 previa sospensione cautelare dei menzionati provvedimenti.

18. Nell'ambito del ricorso R.G. n. 2758/97, *Vetrobalsamo S.p.A.*, con istanza di sospensiva notificata l'8.02.2001, ha chiesto altresì la sospensione cautelare del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo di programma.

19. Con ricorso per motivi aggiunti connessi al ricorso R.G. n. 437/2001 e notificato il 15/3/01, *Vetrobalsamo S.p.A.* ha impugnato, chiedendone altresì la sospensione cautelare, la deliberazione di Giunta Comunale n. 572 del 31/10/00, con cui è stato approvato l'affidamento in concessione a *Fintecna S.p.A.* e *Cimimontubi S.p.A.* del servizio di bonifica e del relativo disciplinare di concessione rep. 49400, nonché la convenzione tra Comune e *Cimimontubi S.p.A.* del 27/3/98 rep. 14378/3721 Notaio Fabiano, chiedendo altresì la condanna del Comune al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 7 della L. 205/00.

20. In data 28/3/01 è stato notificato a *Vetrobalsamo S.p.A.* un nuovo decreto di occupazione d'urgenza cui seguiva in data 2/4/01 l'avviso di immissione in possesso notificato da *Cimimontubi S.p.A.*.

21. Con successivo ricorso per motivi aggiunti connesso al ricorso R.G. n. 2758/97 notificato il 20/3/00, *Vetrobalsamo S.p.A.* ha impugnato infine anche la deliberazione di Giunta Comunale n. 474 del 25/7/00 di approvazione del progetto relativo alle opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo dell'accordo di programma.

22. Tutte le istanze cautelari promosse da *Vetrobalsamo S.p.A.* sono state respinte dal TAR della Lombardia con successive ordinanze del 2001, confermate a loro volta dal Consiglio di Stato con le ordinanze n. 2816 e 2817 del 2001. Pertanto in forza delle menzionate ordinanze, Stato l'attuazione dell'accordo di programma è regolarmente proseguita, dando legittimamente esecuzione ai relativi atti e provvedimenti.

23. Con sentenza n. 5326/01 pubblicata il 31/7/01, il TAR della Lombardia ha accolto i ricorsi proposti da *Vetrobalsamo S.p.A.*, annullando gli atti impugnati *nella parte relativa agli immobili di proprietà della ricorrente*, respingendo comunque la domanda risarcitoria formulata con il ricorso n. 437/01.

24. L'Amministrazione Comunale, unitamente alla Regione Lombardia e ai controinteressati, ha impugnato in appello la predetta sentenza, chiedendone altresì la sospensione dell'esecuzione; il Consiglio di Stato Sezione IV con ordinanza n. 6225/2001 del 20/11/01 ne ha accolto l'istanza cautelare sospendendo così l'efficacia della sentenza; sicché le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati controinteressati potevano legittimamente proseguire nell'esecuzione degli atti e dei provvedimenti.

25. Il Consiglio di Stato IV Sezione, con sentenza n. 3016/02 ha respinto gli appelli e per l'effetto ha confermato la decisione impugnata.

26. Con decisione di Giunta Comunale del 25/6/02, si è stabilito, limitatamente agli atti ed ai provvedimenti del procedimento di accordo di programma di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, di dare spontanea esecuzione al giudicato, in conseguenza del quale a far tempo dalla data di comunicazione della ricordata sentenza del Consiglio di Stato l'occupazione disposta a favore di *Cimimontubi S.p.A.* e *Fintecna S.p.A.* e la successiva immissione in possesso a loro favore sono attualmente illegittime. Pertanto, occorre procedere alla retrocessione a *Vetrobalsamo S.p.A.* delle aree interessate.

Con il presente atto si propone di retrocedere le suddette aree in favore di *Vetrobalsamo S.p.A.* Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. Si allegano alla presente le relazioni redatte dal Settore Impianti Opere Pubbliche e dal Servizio Tutela Ambientale.

Sesto San Giovanni, 01/07/2002

IL FUNZIONARIO
Dott. Marco Codazzi

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Princiotta